

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4450 del 01/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4622 del 01/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno uno AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 intestata a GRILLO S.p.A. per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico.

Visto che in data 14/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi acquisita da Arpae al PG/2025/49336 del 14/03/2025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2025/50313 del 17/03/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che con nota PG/2025/66473 del 08/04/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 28/05/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/98520;

Atteso che in data 26/06/2025 il responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera” e che pertanto con nota PG/2025/117407 del 30/06/2025 sono stati comunicati alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera;

Dato atto che in data 10/07/2025, la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisite da Arpae al PG/2025/125238 del 11/07/2025;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/07/2025, ove viene dato atto del superamento dei motivi ostativi e viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo*

2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione

Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022 prot. n. 6668, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-3573 del 13/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 20/07/2022 prot. n. 14961;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-4826 del 22/09/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 30/09/2022 prot. n. 19759.

In data 14/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/49336 del 14/03/2025, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente che, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito indicato:

- cessazione definitiva dell'utilizzo di prodotti vernicianti a solvente;
- incremento del consumo di prodotti vernicianti a polvere, da 22.000 kg/anno a 57.900 kg/anno;
- conversione della cabina di verniciatura a solvente di cui alla emissione E6 all'applicazione di vernici a polvere, con installazione di un filtro a cartucce, senza modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- la conversione riguarderà anche gli impianti, e relative emissioni, collegati alla cabina di verniciatura di cui sopra, ovvero il tunnel di appassimento e il forno di cottura: le emissioni di tali impianti (rispettivamente emissioni E8 e E10) non subiranno modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza);
- introduzione, nel ciclo produttivo, di una vernice a base acquosa per un consumo di 200 kg/anno: tale nuova applicazione sarà realizzata utilizzando la cabina di verniciatura di cui alla emissione E7 (precedentemente utilizzata per l'applicazione di vernici a solvente), senza modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che, pur a fronte di un incremento dei consumi di vernici a polvere, la cessazione dell'utilizzo di prodotti vernicianti a solvente comporterà l'eliminazione di un notevole quantitativo di composti organici volatili (COV) dalle emissioni dello stabilimento (l'emissione totale annua autorizzata di COV ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. era pari a 29,1 t/anno), ritenendo marginale il contributo delle vernici all'acqua di nuova introduzione visto il consumo annuo.

Con nota del 27/05/2025, acquisita al PG/2025/98520 del 28/05/2025, la ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da Arpae con nota del 08/04/2025 avente prot. n. PG/2025/66473.

Nella documentazione integrativa sopra citata, la ditta ha evidenziato che il prodotto verniciante a polvere denominato "AL251F INT REDOX PLUS RAL7032 SN10 20KG", da utilizzare nella cabina di verniciatura di cui alla emissione E6 per un consumo annuo di 22.000 kg, presenta l'indicazione di pericolo H360F, dovuto alla presenza di 4,4'-isopropilidendifenolo in concentrazione pari a 0,5%.

La ditta, tenuto conto che:

- vista l'indicazione di pericolo e la concentrazione della sostanza che determina tale indicazione, il prodotto verniciante a polvere in questione ricade nel campo di applicazione del comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nella succitata richiesta di integrazioni PG/2025/66473 del 08/04/2025, con riferimento a quanto disposto dal comma 7bis dell'art. 271, al punto 4. lettera B si chiedeva quanto di seguito indicato:

4. "...omissis..."

B. *"nel caso in cui siano utilizzate le suddette sostanze rientranti nelle disposizioni di cui al sopra riportato comma 7 bis dell'art. 271, una **specificata relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Tale relazione deve:*

- *individuare le sostanze/miscele di cui al comma 7 bis dell'art. 271 utilizzate come materie prime/ausiliarie in ingresso ai cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera, riportando per ognuna di tali materie: l'indicazione di pericolo o il criterio identificativo come SVHC (PBT, vPvB, ecc..) in cui ricade la sostanza/miscela, la Scheda di Sicurezza aggiornata della sostanza/miscela, il quantitativo annuo utilizzato della miscela/sostanza, le specifiche sostanze presenti in emissioni, il codice CAS delle specifiche sostanze, la sigla dell'emissione/i (E1, E2,...En) cui sono convogliati gli impianti/fasi di attività in cui sono utilizzate le miscele/materie prime in questione;*
- *contenere un'analisi della disponibilità di alternative: tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose sia, eventualmente, di tecnologie, evidenziando, nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele;*
- *tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, proseguire la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione, necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate";*

non ha dato seguito a quanto indicato al citato punto 4. lettera B della richiesta di integrazioni, ovvero non ha prodotto una relazione nella quale *"si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze"*.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è ritenuto che la comunicazione di modifica non

sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, non potesse essere accolta positivamente, dal momento che la valutazioni ai sensi del comma 7bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere svolte preventivamente al rilascio dell'aggiornamento di AUA, sulla base della specifica relazione che la ditta deve produrre.

L'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti.

Con nota prot. n. 117407 del 30/06/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 26/06/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La succitata nota prot. n. 117407 del 30/06/2025 precisava quanto di seguito riportato: *“si precisa che i termini del procedimento di cui alla comunicazione presentata in data 14/03/2025 vengono sospesi dalla data odierna, e inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta”.*

La Ditta in data 10/07/2025 ha inviato le proprie osservazioni relativamente alla succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisite al protocollo di Arpae n. 125238 del 11/07/2025.

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato quanto segue:

- *“Al fine di ottemperare alle disposizioni normative ivi richiamate, si comunica l'intenzione di dismettere il prodotto classificato H360F, denominato AL251F INT REDOX PLUS RAL7032 SN10 20KG. A tal proposito il produttore di tale preparato ha proposto 2 alternative le cui schede di sicurezza vengono allegate alla presente. I nuovi fondi sono denominati "AL25BF INT REDOX PLUS RAL 7032 SN 20KG" e "EL140G INT REDOX ACTIVE RAL7040CA SN70 20KG", i quali non contengono sostanze chimiche classificate H340, H350 ed H360. A breve inizieranno i test in nebbia salina dei campioni verniciati con tali prodotti a polvere, al fine di poterne valutare la reale efficacia. Questi test si prevede avranno una durata massima di 120 giorni.*
- *Ad ogni modo si vuole sottolineare come l'attuale contesto comporti comunque un minimo impatto ambientale, in quanto l'altissima efficienza del sistema di recupero delle polveri a servizio della cabina di verniciatura, garantisce una ridottissima dispersione in ambiente di 4,4'-isopropilidendifenolo, classificato H360F. Infatti dalla granulometria della polvere e dai dati forniti dal produttore dell'apparato filtrante, di cui si riporta nel seguito un estratto, stimato un overspray del 45o/o e, noto il consumo annuo massimo previsto per tale prodotto verniciante in polvere, è possibile stimare una dispersione annua in atmosfera pari a 49,5 grammi di 4,4'-isopropilidendifenolo...omissis...”;*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle intenzione di sostituire il prodotto classificato H360F, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2025/50304 del 17/03/2025.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della documentazione agli atti, ha effettuato le seguenti valutazioni:

- la cessazione dell'utilizzo di vernici a solvente, pur a fronte di un modesto quantitativo di vernici all'acqua, fa sì che l'attività di verniciatura nel suo complesso non sia più sottoposta a quanto previsto dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per cui saranno eliminate le specifiche prescrizioni derivanti dal citato articolo;
- per quanto concerne gli impianti convertiti alla verniciatura a polvere, le relative emissioni saranno soggette ai medesimi valori limite già stabiliti per impianti analoghi presenti nello stabilimento (emissioni E11 e E14), ovvero 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali" per l'emissione E6, 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)" per le emissioni E8 e E10; dovranno essere effettuati i monitoraggi di messa a regime delle emissioni E6, E8 e E10 così modificate, e successivamente, con una periodicità almeno annuale;
- l'attività di verniciatura ad acqua, di cui alla emissione E7 modificata, è compresa al punto 4.13.42 dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prescrive i valori limite per gli inquinanti "materiale particellare" e "sostanze organiche volatili pari a, rispettivamente, 10 mg/Nmc e 50 mg/Nmc, e all'Allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa i valori limite per gli inquinanti "polveri totali" e "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" pari a, rispettivamente, 3 mg/Nmc e 50 mg/Nmc. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo per l'inquinante "polveri totali" pari a 3 mg/Nmc. Dovrà essere espletata la procedura di messa in esercizio e quindi effettuati i monitoraggi di messa a regime; successivamente, considerati gli esigui consumi di prodotto verniciante all'acqua, i monitoraggi periodici annuali saranno sostituiti dalla tenuta di un registro vidimato su cui annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti ed i giorni di utilizzo di tali prodotti;
- in merito al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., preso atto dell'intenzione della ditta di procedere con la sostituzione del prodotto verniciante con classifica H360F, vista la necessità di testare due prodotti vernicianti alternativi, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - Entro il 01/12/2025 nello stabilimento dovrà cessare l'utilizzo del prodotto verniciante a polvere denominato "AL251F INT REDOX PLUS RAL7032 SN10 20KG". Entro la medesima data il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), quale dei due prodotti alternativi proposti (*AL25BF INT REDOX PLUS RAL 7032 SN 20KG*" e "*EL140G INT REDOX ACTIVE RAL7040CA SN70 20KG*") sarà stabilmente utilizzato in sostituzione di quello eliminato;
- si ritiene infine di aggiornare le prescrizioni secondo le più recenti linee guida di Arpae.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/04/2022 prot. n. 6668, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-3573 del 13/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 20/07/2022 prot. n. 14961;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-4826 del 22/09/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 30/09/2022 prot. n. 19759;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 14/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/49336 del 14/03/2025, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate in data 10/07/2025, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E16 – PROVA SALINA

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E20 e E21 - CALDAIE SPOGLIATOI (23,8 kW cad., a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E22, E23, E24 – RICAMBIO ARIA BOX COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione, costruzione, montaggio macchine per agricoltura e giardinaggio **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – INGRESSO TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE E2 – USCITA TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE E3 – BRUCIATORE VASCA DI SGRASSAGGIO (407 kW, a metano)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (315 kW, a metano)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 – ESTRAZIONE NATURALE FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g

In considerazione della scarsa volatilità e bassa concentrazione del prodotto utilizzato, tenuto conto dei lavaggi con acqua a cui sono sottoposti i pezzi, si è ritenuto che non vi siano inquinanti rilasciati in tale fase e pertanto non si indicano limiti.

EMISSIONE E6 – ESTRAZIONE 1° CABINA APPLICAZIONE VERNICI A POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E7 – ESTRAZIONE 2° CABINA APPLICAZIONE VERNICI LIQUIDE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli paint-stop

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – ESTRAZIONE TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E9 – BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERE (348 kW, a metano)

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E10 – ESTRAZIONE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E11 – ESTRAZIONE CABINA APPLICAZIONE VERNICI A POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E12 – 1° BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI (245 kW, a metano)**EMISSIONE E13 – 2° BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI (245 kW, a metano)**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – ESTRAZIONE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E15 – GRANIGLIATURA/SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E17 – BANCO SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E18 – FORNO DI COTTURA, POST-COMBUSTORE E CALDAIE RELATIVE

(220 kW e 550 kW)

Impianto di abbattimento: post-combustore

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10 m/s
Temperatura esercizio	1223 K
Tempo di permanenza	2 s
Ossigeno libero nei fumi	6 %

Portata massima	1.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	1.700	mg/Nmc

La Ditta dovrà inibire il funzionamento della lavorazione qualora non siano rispettate le condizioni minime di tempo di contatto e temperatura della camera di postcombustione sopra indicate.

EMISSIONE E19 – SALDATURA

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. **Entro il 01/12/2025** nello stabilimento dovrà cessare l'utilizzo del prodotto verniciante a polvere denominato "AL251F INT REDOX PLUS RAL7032 SN10 20KG". **Entro la medesima data** il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), quale dei due prodotti alternativi proposti (AL25BF INT REDOX PLUS RAL 7032 SN 20KG" e "EL140G INT REDOX ACTIVE RAL7040CA SN70 20KG") sarà stabilmente utilizzato in sostituzione di quello eliminato.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8 e E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8 e E10** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono**

intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E6, E7, E8 e E10** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il **Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E6, E8, E10, E11, E14, E17, E18 e E19** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico alla **emissione E15** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul registro di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E6, E7, E11, E15, E17, E18** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 13.
11. I consumi di prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati nella cabina di cui alla **emissione E7**, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tali prodotti dovranno essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 13.
12. I consumi di detergenti ed il numero dei giorni di funzionamento dell'impianto di cui alle **emissioni E1 ed E2** (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con frequenza mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 13.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E15**, come richiesto al precedente punto 9;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E6, E7, E11, E15, E17, E18**, così come richiesto al precedente punto 10;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati nella cabina di cui alla **emissione E7**, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 11;
 - dovranno essere annotati, con frequenza mensile, i consumi di detergenti ed il numero dei giorni di funzionamento dell'impianto di cui alle **emissioni E1 ed E2**, come richiesto al precedente punto 12.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro di cui al precedente punto 13. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo

fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini

oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le

precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.